

## CONVENZIONE

L'anno 2010, il giorno 16 del mese di settembre, presso la sede del Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia

### TRA

Il **LICEO MUSICALE** di Cinquefrondi, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Laruffa, nato a Polistena (RC) il 19 ottobre 1948, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Istituto Superiore "G. Rechichi", via Lombardi n.4 Polistena - C.F.: 82001880804;

### E

il **CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "FAUSTO TORREFRANCA"** di Vibo Valentia, nella persona del Direttore Antonella Barbarossa, nata a Cosenza il 21 gennaio 1958, domiciliato per la sua carica presso la sede del Conservatorio in Vibo Valentia, via Corsea – CF 96003620794;

VISTO il DPR 15 marzo 2010 n. 89 (*Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*) ed in particolare art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6.7.8., allegato A e Allegato E, che istituisce il Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale (art. 7) richiedendo allo scopo una specifica e vincolante convenzione con un Conservatorio di Musica (art. 13, comma 8);

VISTO l'art. 13 comma 3 del DPR 10 marzo 2010 n. 89 che così recita: *"I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011"*;

VISTA la convenzione firmata il 24 maggio 2010 tra Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia ed il Liceo Musicale di Cinquefrondi;

VISTO lo Schema di regolamento recante *"Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR"*, in particolare l'Allegato A – *Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento* e l'Allegato E – *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutica* ;

VISTA la Legge n. 124 del 3.05.1999, *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, *Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9* e considerato che il richiamato DPR 15.03.2010 n. 89 stabilisce che il "Liceo musicale e coreutico" assicura tra l'altro *"la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio*

19999, n. 124”;

VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1997, *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art. 21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di *stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali*;

VISTO il DPR n. 275 dell'8.03.1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all'art. 7 comma 8, che *“le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”*;

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, *Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*, Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che *“le istituzioni scolastiche, (...) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale”* e in particolare *“possono stipulare convenzioni e contratti”*;

VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, *“le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati”* e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la *“facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”*;

VISTE le note del MIUR. Dipartimento per l'istruzione- Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 del 11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto *Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino*, che forniscono istruzioni, tra l'altro, sull'attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del l'altro, sull'attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del *“Liceo musicale e coreutico”* alle esistenti classi di concorso e conseguentemente sul reclutamento del personale da destinare, in via transitoria, all'insegnamento delle discipline musicali cui non corrisponde, allo stato, alcuna classe di concorso specifica;

VISTO l'art. 13 comma 8 del DPR 10 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*) che così recita: *“L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi*

dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento”.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

**1.** Oggetto e scopo della presente convenzione sono l'attivazione e il regolare ed efficace funzionamento” del Liceo Musicale di Cinquefrondi, in ottemperanza - formale e sostanziale - al dettato del DPR 15.03.2010 n. 89, *Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ...*, art. 13 comma 8.

**2.** Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:

- a)** determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
- b)** definire - in ordine a tali azioni e iniziative - le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti;
- c)** delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, l'impianto organizzativo generale dell'indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti, ...), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali;
- d)** disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti in materia e in regime di transitorietà, il reclutamento del personale docente da assegnare alle discipline musicali;
- e)** concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra Conservatorio e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dei licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
- f)** impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.

### Art. 2 – ORGANI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI CONTRAENTI

#### **1. Organo tecnico di gestione**

L'*Organo tecnico di gestione* è composto da un legale rappresentante per ciascuno degli enti contraenti ed è coordinato dal coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo Musicale di Cinquefrondi.

Ha il compito di gestire, assicurandola, l'attuazione degli impegni previsti dalla convenzione, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.

Si riunisce almeno una volta l'anno per la verifica e la valutazione delle attività realizzate e per la programmazione delle eventuali misure correttive; si riunisce altresì secondo le necessità, su richiesta formale di almeno uno degli enti contraenti.

#### **2. Comitato tecnico-scientifico**

- Il *Comitato tecnico-scientifico* è presieduto dal Dirigente scolastico del Liceo Musicale di

Cinquefrondi ed è composto da quattro membri permanenti, due espressi dal Conservatorio Statale di Musica *Fausto Torrefranca* di Vibo Valentia e due espressi dal Liceo Musicale di Cinquefrondi secondo i criteri di seguito precisati:

- in rappresentanza del Conservatorio: 1) il Direttore, o docente da lui delegato; 2) un docente indicato dal Consiglio Accademico del Conservatorio;
- in rappresentanza del Liceo Musicale di Cinquefrondi: 1) il Dirigente scolastico, o docente da lui delegato; 2) il docente referente del Liceo Musicale;

Ai lavori del *Comitato* possono partecipare altri soggetti in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche.

Le funzioni e le prerogative del *Comitato tecnico-scientifico* sono definite dal successivo art. 3.

- il *Comitato tecnico-scientifico* pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo musicale. Il *Comitato tecnico-scientifico* si riunisce in seduta ordinaria a scadenza quadrimestrale; una volta all'inizio dell'anno scolastico per definire le linee d'indirizzo dell'attività didattica e per stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi, una volta durante l'anno per il monitoraggio in itinere ed una volta al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale, la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera.

Il *Comitato tecnico-scientifico* può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il *Comitato tecnico-scientifico* è presieduto dal Dirigente Scolastico del Liceo Musicale di Cinquefrondi che provvede alla sua convocazione ed alla definizione dell'ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti nonché ai suggerimenti dei componenti Comitato tecnico scientifico stesso.

Gli atti del Comitato tecnico scientifico sono pubblicati in apposito Albo – anche telematico - presso il Liceo Musicale di Cinquefrondi.

Al fine di facilitare i rapporti tra i diversi membri e di risolvere i problemi all'ordine del giorno in modo più rapido ed efficace, il *Comitato tecnico-scientifico*, può definire modalità di lavoro per gruppi ristretti (anche a distanza) e modalità decisionali basate sulla consultazione rapida e sull'utilizzo delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

### **3. Figure di sistema**

Sono previste due figure di sistema: il docente del Liceo Musicale di Cinquefrondi designato dal Dirigente Scolastico (docente referente) e il docente referente per il Conservatorio Statale di Musica di Vibo Valentia designato dal Direttore.

La funzione precipua delle due figure è quella di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni fra Conservatorio e Liceo.

#### **ART 3 – COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

1. Il Comitato tecnico scientifico svolge in primo luogo una compito di supervisione tecnicospicifica che si realizza innanzi tutto in una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti d'indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:

- modalità di impiego, nella definizione del curriculum del Liceo musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10;
- articolazione dei programmi delle discipline musicali;
- certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del liceo che vanno correlate con le competenze in entrata del corso Triennale delle istituzioni AFAM;

- criteri per la definizione dei crediti / debiti formativi nell'ambito delle discipline musicali;
  - definizione di criteri per il reclutamento del personale (solo se si rende necessario);
  - definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo
2. Il Comitato Tecnico Scientifico definisce e valida i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'Allegato E del Regolamento. Predisporre inoltre le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte, rispettivamente:
- a conclusione del primo biennio nelle discipline "Esecuzione e Interpretazione" del Primo strumento e "Teoria, Analisi e Composizione";
  - a conclusione del secondo biennio nella disciplina "Esecuzione e Interpretazione" del Primo e del Secondo strumento.

#### ART. 4 – PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE

1. Come definito all'art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 n. 89 relativo alla riforma dei Licei, *"L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche"*. Pertanto, tutti gli studenti che chiedono l'ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta. Tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale (strumento 1).
2. Le indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che *"Il profilo d'entrata, tramite l'accertamento previsto"*, individui nello studente *"il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d'autore, per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione con lo strumento scelto"*.
3. Per i corsi di durata decennale o novennale si prevede un esame di ammissione che tenga in considerazione la particolare complessità e durata del percorso di studi. Pertanto si verificherà che le competenze in ingresso corrispondano ad un percorso già svolto nei due/tre anni precedenti e che coincidano con l'acquisizione di risultati di apprendimento equivalenti ad un I livello dei Corsi di Base dei Conservatori di Musica ovvero all'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al D.M. 6/8/1999.
4. Per i corsi di durata settennale o esennale, si attua, in prima applicazione, una verifica meno stringente del livello tecnico di entrata, fermo restando l'accertamento delle specifiche attitudini psico-fisiche.
5. Pertanto, l' *"adeguato livello di competenze in ingresso"* deve essere, quanto più possibile, in stretta relazione con la durata e con la complessità del singolo curriculum di studi strumentali per consentire un'armonica articolazione del *"curriculum verticale"* dall'inizio degli studi al completamento accademico della formazione.
6. In ogni caso, nell'effettuare la selezione si tiene in considerazione anche l'aspetto relativo alla varietà degli strumenti che saranno insegnati per consentire le pratiche di Musica d'insieme previste dall'ordinamento, attuabili solo in presenza di strumenti differenti, prevedendo, per esempio, almeno uno o più strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco.
7. Le prove di ammissione riguarderanno tutti gli insegnamenti di cui il Conservatorio Statale di Musica di Vibo Valentia dispone al suo interno. Tutti gli strumenti atti all'età degli studenti che si iscrivono al Liceo possono essere proposti.
8. La commissione incaricata dell'accertamento di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento è nominata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore del Conservatorio ed è composta da:
  - due docenti del Conservatorio Statale di Musica *Fausto Torrefranca* di Vibo Valentia, di cui un docente di strumento e uno di teoria;

- due docenti del Liceo Musicale di Cinquefrondi di cui un docente di strumento ed un altro di una o più delle restanti materie d'indirizzo.

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e può eventualmente articolarsi in sottocommissioni, in funzione dei diversi strumenti per i quali gli studenti richiedono l'accertamento. La commissione nella prima riunione determina, ai fini della pubblicità e trasparenza dei propri atti, i criteri di valutazione delle prove.

La commissione tiene verbale di tutte le operazioni da essa condotte con analitico processo verbale della prova di ammissione e delle sue parti.

In caso di articolazione sarà precisata la composizione della Commissione base alla quale affluiranno le valutazioni delle sottocommissioni in vista della redazione della graduatoria finale di ammissione.

Alla Commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l'obiettivo dell'imparzialità, della aderenza alle attese dell'utenza e della compatibilità dell'offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili.

9. Allo scopo di favorire un consapevole orientamento è suggerito agli studenti che lo desiderano di sottoporsi a prova selettiva anche in più strumenti così da poter sperimentare l'approccio a più strumenti.

10. La Commissione definisce il calendario della sessione di prove, **che deve in ogni caso concludersi entro i 30 giorni successivi la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado**. Il calendario delle prove e le informazioni relative sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica con debito anticipo.

11. Prima della prova i genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati sottoscrivono un modulo di consenso informato che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione.

12. Al termine della sessione il dirigente scolastico pubblica all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo musicale e la Commissione predisponde la comunicazione scritta di tali esiti a tutti i candidati esaminati, segnalando anche eventuali debiti formativi da colmare mediante attività individuale.

13. E' prevista una sola sessione straordinaria entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno e solo nel caso in cui il numero degli allievi della neo classe formatasi è inferiore a 25.

#### ART. 5 – ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI AGLI STUDENTI ISCRITTI

1. Il Primo strumento è scelto dal candidato all'ammissione fra quelli previsti dalle classi di strumento funzionanti presso il Conservatorio.

2. Il Secondo strumento è attribuito dalla Commissione, tenuto conto delle preferenze espresse dal candidato ammesso alla frequenza, in applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- attribuzione di un 2° strumento monodico se il 1° è polifonico e viceversa;
- esigenze dell'esercizio della musica d'insieme.
- valorizzazione degli strumenti in dotazione all'Istituto;

3. Eventuali motivate richieste di modifica degli strumenti attribuiti - entro la fine del primo anno per quanto riguarda il Primo strumento ed entro la fine del primo biennio per quanto riguarda il secondo - sono valutate e respinte o approvate dal Comitato Tecnico scientifico.

#### ART. 6 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO

Il personale docente delle materie di indirizzo sarà individuato per l'anno scolastico in corso, data la necessità di avere nel più breve tempo possibile tutti i docenti del Liceo, secondo il seguente

ordine:

1. I docenti a Tempo Indeterminato in ruolo nel Liceo Musicale (Classe di Concorso A031);
2. I docenti a T.I. che chiedono l'utilizzazione e che posseggono i requisiti previsti nell'all. E;
3. I docenti nominati dall' U.S.P.
4. I docenti che possedendo i requisiti richiesti (All. E), e producono domanda d'insegnamento, successivamente al bando pubblicato dalla Scuola.

Per l'anno scolastico successivo ci si atterrà alle disposizioni ministeriali riguardo le nuove classi di concorso e quant'altro sarà previsto.

#### ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

1. Il Liceo musicale, per l'a.s. 2010/11, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.
2. La disciplina *Laboratorio di Musica d'insieme* può prevedere, nel primo biennio, la suddivisione in 4 gruppi che lavorano singolarmente con il docente preposto e in determinati momenti tutti insieme (Gruppo strumentale e/o corale), oppure l'esercizio della musica corale erogato all'intero gruppo classe.
3. Le tre ore di esecuzione ed interpretazione sono così organizzate: due ore di Strumento UNO (delle quali una dedicata all'ascolto del compagno/a) , un'ora di strumento DUE.
4. Il collegio Docenti del Liceo, sentito il Direttore e per suo tramite il Consiglio Accademico del Conservatorio, può deliberare l'intensificazione e la rimodulazione dell'orario di lezione riferito alle discipline Esecuzione e Interpretazione, Teoria, Analisi e Composizione, e Laboratorio di Musica di insieme in ordine a specifiche attività (concerti, stages, collaborazioni tra Conservatorio e altre istituzioni musicali del territorio per messe in scena di opere, spettacoli, ecc.).
5. Le lezioni si svolgono presso la sede del Liceo Musicale di Cinquefrondi.

#### ART. 8 – MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Il comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell'andamento complessivo del Liceo Musicale così da poter intervenire con i necessari correttivi.
2. L'attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l'attività complessiva del Liceo musicale sono oggetto di verifica annuale, sulla base di una relazione predisposta dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative, da parte del comitato Tecnico-Scientifico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell'organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico al termine e prima dell'inizio del successivo.

#### Art. 9 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione.

#### Art. 10 – DURATA, VALIDITA' E PROROGHE

1. La validità della convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell'atto fino alla conclusione dell'a.s. 2014/15 (31 agosto 2015), ovvero per almeno un intero ciclo scolastico.
2. Al termine del quinquennio 2010/2015 la convenzione è sottoposta a verifica, ad esito della quale gli enti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto.
3. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente articolo o con le quali risultino in contrasto uno o più aspetti sostanziali della

convenzione, l'*Organo tecnico di gestione* procede all'immediata convocazione degli enti contraenti per le determinazioni del caso.

#### Art. 11 – VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE

1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, e di entità tale da non inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

#### Art. 12 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sono affrontate e risolte in seno all'*Organo tecnico di gestione*.

La presente convenzione consta di n. 8 pagine.

**VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Per il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA *Fausto Torrefranca* di Vibo Valentia  
Il Direttore –Antonella Barbarossa

---

Per il LICEO MUSICALE di Cinquefrondi  
Il Dirigente Scolastico - Prof. Giovanni Laruffa

---